Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 19 agosto 1925** — **Numero 191**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana, Rue du 4 Septembre.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione « del fascicolo 2° del vol. V - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, contenente i provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 maggio.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizioni nazionali di orticoltura e frutticoltura, di avicoltura e canina di Bra.

Con decreto in data 1° agosto 1925, di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti l'11 successivo al registro n. 11, finanze, foglio n. 45, l'Amministrazione comunale di Bra è stata autorizzata a promuovere, a termini del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, le Esposizioni nazionali di orticoltura e frutticoltura, di avicoltura e canina, che avranno luogo a Bra dal 30 agosto al 12 settembre 1925.

Mostra agricola, industriale, enologica, didattica e sacra di Cortemilia.

Con decreto in data 1° agosto 1925, di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti l'11 successivo, al registro n. 11, finanze, foglio n. 47, il comune di Cortemilia è stato autorizzato a promuovere a termini del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la Mostra agricola, industriale, enologica, didattica e sacra, che avrà luogo colà dal 30 agosto al 25 settembre 1925.

Prima esposizione campionaria della provincia della Spezia.

Con decreto in data 1° agosto 1925, di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti l'11 successivo, al registro n. 11, finanze, foglio n. 46, la sezione dell'Associazione nazionale combattenti è stata autorizzata a promuovere, a termini del R. decreto legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la Prima esposizione campionaria della provincia della Spezia.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1641.**

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. **1382.**

Provvedimenti integrativi del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, col quale il Ministro per le finanze veniva autorizzato a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni per la ricostruzione di beni danneggiati nelle nuove Provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 50;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4 del R. decreto 11 gennaio 1925, è prorogato di sei mesi.

Art. 2.

La domanda per la concessione delle anticipazioni di cui nel R. decreto 11 gennaio 1925 potrà da coloro che abbiano presentato a suo tempo denuncia di danni di guerra ai termini del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, essere fatta anche verbalmente agli uffici liquidatori o alle Commissioni giurisdizionali in qualsiasi momento della procedura e oltre il termine di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Per la determinazione dell'indennizzo sul quale dovrà essere concessa la percentuale di anticipazione prevista dal R. decreto 11 gennaio 1925, n. 50, saranno osservate le norme, i criteri e la procedura stabilita dal testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni.

La competenza quindi degli uffici liquidatori e delle Commissioni è limitata, nei casi in cui il danno derivi da prestazioni di guerra operate dalle autorità militari austriache, a siffatta determinazione, rimanendo deferito al Ministero, sul parere della Commissione centrale, il provvedimento della anticipazione.

Art. 4.

Le deliberazioni della Commissione che riguardino questioni di massima, per essere valide, devono essere prese con l'intervento in ogni caso di rappresentanti delle regioni interessate.

Art. 5.

Nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 6 luglio 1923, riportati negli articoli 8 e 12 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2845, il Ministro per le finanze potrà, a suo giudizio insindacabile, elevare la percentuale prevista dall'art. 1 comma secondo del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 50.

Art. 6.

Nei casi in cui, pur rientrando il danno nella categoria delle prestazioni di guerra, sieno intervenuti provvedimenti definitivi di liquidazione o pagamento in base al testo unico 27 marzo 1919, n. 426, non potrà essere disposta la sospensione del pagamento o il recupero delle somme corrisposte.

Art. 7.

Nei casi previsti dall'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, la domanda per l'anticipazione potrà essere fatta anche dagli istituti anticipatori in sostituzione del danneggiato per gli effetti previsti dall'articolo stesso.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 100. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1642.

REGIO DECRETO 8 luglio 1925, n. 1383.
Costituzione della Scuola agraria A. Cecon, in Dignano d'Istria, in Ente consorziale autonomo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 10 gennaio 1925 della Giunta provinciale straordinaria dell'Istria;
Vista la deliberazione 11 settembre 1924 del comune di Dignano d'Istria;
Vista la deliberazione 24 aprile 1925 della Scuola agraria di fondazione A. Cecon, in Dignano d'Istria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola agraria A. Cecon, in Dignano d'Istria, a corso invernale ha per iscopo di completare l'educazione e l'istruzione dei giovani figli di agricoltori provvisti di licenza elementare, fornendo ad essi le nozioni fondamentali di agraria necessarie al coltivatore.

Presso la Scuola vi saranno corsi temporanei stagionali, per istruire praticamente i contadini adulti in determinati lavori agricoli e nelle industrie proprie delle aziende agrarie.
Si daranno pure corsi per giovani contadine per istruirle nella bachicoltura, pollicoltura, apicoltura e orticoltura.

Art. 2.

La Scuola è costituita in Ente consorziale autonomo con personalità giuridica, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale. La sorveglianza tecnica è affidata al personale direttivo della cattedra ambulante di agricoltura per l'Istria.
Del consorzio fanno parte lo Stato, l'Ente Scuola agraria di fondazione A. Cecon, la provincia dell'Istria, e il comune di Dignano d'Istria, nonchè quegli Enti pubblici che contribuiscano con assegnazioni annue continuative non inferiori a L. 5000.

Art. 3.

L'Ente Scuola agraria di fondazione Angelo Cecon, in Dignano, mette a disposizione della Scuola quanto costituisce il suo patrimonio immobiliare e mobiliare. Contribuiscono nelle spese di mantenimento lo Stato, con annue lire 20,000, stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale al cap. 52 (all. 7, n. 40) dell'esercizio 1925-26 e corrispondenti degli esercizi a venire; la provincia dell'Istria con L. 3000 annue; il comune di Dignano d'Istria con L. 3000 annue.

Art. 4.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione composto d'un rappresentante del Governo nominato dal Ministero dell'economia nazionale; di due rappresentanti dell'Ente « Scuola agraria di fondazione Angelo Cecon », tra i quali deve esservi il presidente del curatorio; di un rappresentante della provincia dell'Istria; di un rappresentante del comune di Dignano di Istria e del direttore della Scuola con le funzioni di segretario; nonchè di un rappresentante degli Enti che contribuiscano al mantenimento della Scuola stessa con assegnazioni annue continuative non inferiori a L. 5000.
Spetta al Consiglio di amministrazione di provvedere al funzionamento della Scuola.
I componenti elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.
I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola.

Art. 5.

Il personale della Scuola si compone del direttore che viene nominato dal Consiglio di amministrazione, ma la cui nomina dev'essere approvata dal Ministero dell'economia nazionale, e del personale inferiore e di servizio strettamente necessario al funzionamento della Scuola, nominato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

Art. 6.

Il direttore ha il governo didattico, tecnico, amministrativo e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige d'intesa col direttore della cattedra ambu-

lante di agricoltura, il programma di insegnamento in armonia coi fini della Scuola, compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione, che li comunicherà, per visione, al Ministero dell'economia nazionale, redige il regolamento interno, cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente nella Scuola e nell'azienda agraria che riceverà in consegna all'atto della assunzione dell'ufficio.

Art. 7.

Il direttore sarà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni, il personale tecnico superiore e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 8.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola, determinerà per il personale la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti periodici successivi; fisserà le norme per l'assunzione, la conferma in servizio ed il trattamento di quiescenza, nonchè le norme disciplinari.

Disposizione transitoria.

Art. 9.

Su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, il personale attualmente in carica potrà essere conservato con rispetto ai diritti acquisiti di trattamento economico e di carriera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 101. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1643**.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. **1384**.

Concessione di un compenso annuo fisso per il personale civile dipartimentale obbligato a seguire l'orario di lavoro delle maestranze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 122, comma ultimo, del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1924, n. 182;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si considerano straordinari e dànno luogo a premio, i servizi prestati oltre le sette ore giornaliere dagli impiegati civili della Regia marina in corrispondenza all'orario di lavoro del personale operaio cui essi sovraintendono o comunque alla destinazione presso officine o depositi nei quali tutto il personale segue l'orario delle maestranze e in relazione alle necessità delle lavorazioni.

Art. 2.

Il premio per il prolungamento d'orario agli impiegati di cui all'articolo precedente verrà corrisposto sotto forma di compenso fisso annuo di L. 850 per il personale tecnico e di L. 700 per il personale del gruppo *C*.

La corresponsione del compenso annuo esclude la concessione di qualsiasi altro compenso o premio di operosità per prolungamento di orario anche quando questo per motivi di servizio debba protrarsi oltre le ore otto giornaliere.

Art. 3.

I premi di cui all'articolo precedente saranno pagati in rate mensili in base a ruoli per le spese fisse e faranno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina in apposito articolo.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto avranno decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 102. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1644**.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1925, n. **1388**.

Aumento del ruolo dei capitani di fregata e diminuzione di quello dei capitani di corvetta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della marina di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico dei capitani di fregata e dei capitani di corvetta, risultante dalla tabella n. 68, allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata con i Regi de-

creti-legge 23 dicembre 1923, n. 3189, e 14 giugno 1925, numero 1116, è stabilito come segue:

Capitani di fregata, n. 125;
Capitani di corvetta, n. 125.

Il presente decreto andrà in vigore dal 7 agosto 1925, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 106. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1645.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. **1379.**

Riordinamento del Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 28 aprile 1921, n. 2679, concernente la classificazione del Regio istituto di chimica tintoria e tessitura di Prato;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1924, registro n. 5, foglio 316, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Viste le deliberazioni del comune di Prato del 6 aprile 1925, della provincia di Firenze del 12 maggio 1925, della Camera di commercio di Firenze del 5 marzo 1925 e dell'Associazione industriale e commerciale dell'arte della lana di Prato del 7 febbraio 1925;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato, comprende una sezione per periti chimici coloristi, una sezione per periti chimici per la fabbricazione delle materie coloranti ed una sezione per periti industriali tessili. Vi è annessa una scuola di tirocinio ad orario ridotto.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori di chimica inorganica, chimica organica, chimica analitica, qualitativa e quantitativa, di chimica tintoria, di stampa tessuti, di sintesi organiche di materie coloranti, di tintoria pratica e per la sezione di tessitura ed in quelle di filatura, tessitura e tessitura meccanica.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di nove insegnanti, di tre capi officina, di quattro assistenti, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno inoltre stabiliti gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 220,000;
il comune di Prato, con L. 30,414.65;
la provincia di Firenze, con L. 25,000;
la Camera di commercio di Firenze, con L. 30,000;
la Cassa di risparmio di Prato, con L. 7707.35;
l'Associazione industriale e commerciale dell'arte della lana di Prato, con L. 20,000.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola il contributo di L. 20,000 dell'Associazione industriale dell'arte della lana in Prato, nonchè altri eventuali contributi di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati, compreso pure un rappresentante dell'Associazione industriale e commerciale della lana in Prato. Con decreto del Ministero saranno annessi a far pare del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrono con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte di conti, addì 14 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 97. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1646.

REGIO DECRETO 8 luglio 1925, n. **1331.**

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Salerno-Valle di Pompei.

N. 1331. R. decreto 8 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia Salerno-Valle di Pompei.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1925.

Numero di pubblicazione 1647.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1335.

Approvazione dello statuto del Monte di pietà di Messina.

N. 1335. R. decreto 2 luglio 1925, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto organico del Monte di pietà di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1648.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1352.

Erezione in Ente morale dell'Istituto Casalmare, in Firenze.

N. 1352. R. decreto 25 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Istituto Casalmare, in Firenze, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1649.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1359.

Erezione in Ente morale del Club escursionisti napoletani, in Napoli.

N. 1359. R. decreto 16 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretto in Ente morale il Club escursionisti napoletani con sede in Napoli e vengono approvati lo statuto ed il regolamento relativi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1650.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1360.

Erezione in Ente morale della Federazione stomatologica italiana.

N. 1360. R. decreto 16 luglio 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Federazione stomatologica italiana viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1651.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1362.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Icilio Guareschi presso la Regia università di Torino.

N. 1362. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modificazioni allo statuto della Fondazione Icilio Guareschi presso la Regia università di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1652.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1363.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico A. Pacinotti, in Pisa.

N. 1363. R. decreto 16 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico A. Pacinotti, in Pisa, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1653.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1364.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Sarzana.

N. 1364. R. decreto 16 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Sarzana ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1654.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1365.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Luigi Palmieri, in Benevento.

N. 1365. R. decreto 16 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Luigi Palmieri, in Benevento, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1655.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1366.

Modificazioni allo statuto della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Sosio Poerio, in Foggia.

N. 1366. R. decreto 4 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Sosio Poerio, in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1656.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1367.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio di Tortona.

N. 1367. R. decreto 10 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio di Tortona ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1657.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1368.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio Giovanni Romani, in Casalmaggiore.

N. 1368. R. decreto 10 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio Giovanni Romani, in Casalmaggiore, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1658.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1369.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Lazzaro Spallanzani, in Reggio Emilia.

N. 1369. R. decreto 10 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Lazzaro Spallanzani, in Reggio Emilia, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1659.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1370.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-scientifico Vittorio Veneto, in Milano.

N. 1370. R. decreto 10 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo scientifico Vittorio Veneto, in Milano, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1660.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1371.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo scientifico Leonardo da Vinci, in Firenze.

N. 1371. R. decreto 2 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo scientifico Leonardo da Vinci, in Firenze, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1925.

Vigilanza ministeriale sulle Casse comunali di credito agrario nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 maggio 1924, n. 814, che reca provvedimenti integrativi in materia di credito agrario;

Visto il decreto 18 giugno 1925, del Ministro per l'economia nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 successivo, n. 145, contenente le norme per l'ordinamento e il funzionamento delle Casse comunali di credito agrario;

Decreta:

L'esercizio della vigilanza sulle Casse comunali di credito agrario esistenti nella provincia di Foggia, è delegato alla Cassa provinciale di credito agrario.

Roma, addì 14 agosto 1925.

Il Ministro: Belluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1925.

Contributo dello Stato per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, numero 2412;

Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2654;

Decreta:

Art. 1.

A senso e per gli effetti dell'art. 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, può essere conservato il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi anche per la parte eccedente la somma indicata in detto art. 11 e nel secondo comma dell'art. 14, nei casi qui appresso indicati, per l'ammontare complessivo dell'eccedenza derivante dalla maggiore spesa incontrata dalla cooperativa:

1° per fondazioni speciali imposte dalle condizioni del sottosuolo o per sistemazione di terreno e maggiori lavori di costruzione dovuti alla configurazione altimetrica del terreno stesso;

2° per ottemperare ad esigenze di piani regolatori e a speciali richieste delle Commissioni edilizie o a necessità di progetto che abbiano obbligato ad attribuire ad alloggi zone di terreno libere, nonchè per contributi richiesti dal Comune per sistemazioni stradali;

3° per eccezionali costruzioni di fogne o altre opere di carattere superiore al normale;

4° per la costruzione di vie private o zone di rispetto indispensabili per la divisione in lotti di appezzamenti di terreno.

Art. 2.

Sarà inoltre conservato il contributo dello Stato oltre i limiti indicati agli articoli 11 e 14, secondo comma, del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, per un coefficiente del 15 % se si tratti di costruzioni eseguite in condizioni di elevato mercato edilizio e precisamente in base a contratti stipulati o successive revisioni prezzi concordate non oltre l'anno 1922.

Art. 3.

Ulteriori quote di contributo governativo saranno conservate:

a) in relazione al costo medio di una camera utile per ogni persona di famiglia eccedente le quattro, ivi comprese le persone di servizio;

b) in relazione alle speciali esigenze che per il grado e per l'ufficio rivestito debbansi riconoscere nel socio assegnatario;

c) per eccezionali condizioni verificatesi indipendentemente dalla volontà dell'Amministrazione della cooperativa.

Roma, addì 5 giugno 1925.

Il Ministro: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1925.

Approvazione di tariffe per l'assicurazione sulla vita dell'uomo, da adottarsi dalla società « La Fondiaria Vita » di Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966 e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 285 del 6 dicembre 1924, con il quale la Società anonima « La Fondiaria Vita » capitale sociale L. 5,000,000, versato L. 2,500,000, sede in Firenze, veniva autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana, e venivano approvate alcune tariffe e le relative condizioni di polizza;

Vista la domanda 6 settembre 1924, presentata dalla predetta società, per ottenere la approvazione delle tariffe e condizioni di polizza, relative ad altre forme di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la domanda presentata dalla medesima società, in data 21 marzo 1925, per ottenere la approvazione di una tariffa e delle relative condizioni di polizza, da sostituire ad altra tariffa in vigore;

Viste le basi tecniche, i calcoli dei premi puri e delle tariffe dei premi lordi e le condizioni di polizza;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di premi lordi e le relative condizioni di polizza adottate dalla Società anonima « La Fondiaria Vita », capitale sociale L. 5,000,000; versato lire 2,500,000, sede in Firenze:

Tariffa n. 5, per l'assicurazione per la « vita intera, a premio vitalizio, senza visita medica », di un capitale non superiore a L. 20,000, pagabile alla morte dell'assicurato, per metà se avviene nel secondo quinquennio, e per intero se avviene successivamente, con restituzione eventuale di parte dei premi, in caso di morte nel primo quinquennio.

Tariffa n. 33 per l'assicurazione « mista ordinaria a premi decrescenti » a partire dal 6° anno, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, se questa avviene entro un termine prestabilito, ovvero pagabile al termine stesso in misura incrementata dell'8 %, in caso di vita dell'assicurato;

Tariffa n. 34, per l'assicurazione « mista ordinaria a premio annuo senza visita medica » di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, per metà se il decesso avviene durante il secondo quinquennio e per intero se il decesso avviene successivamente entro un termine stabilito, ovvero pagabile per intero al termine stesso in caso di vita dell'assicurato, con restituzione parziale dei premi nel caso di morte nel primo quinquennio.

Art. 2.

La tariffa n. 33, approvata con il precedente articolo, sostituisce la seguente, approvata con il decreto Ministeriale 29 novembre 1924:

Tariffa n. 33 denominata « Tariffa di mista ordinaria a premi decrescenti » per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un dato termine, o pagabile al termine stesso, in caso di vita dell'assicurato, con premi decrescenti a partire dal 6° anno.

Roma, addì 14 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 10 corrente in Carbonin (Alto Adige), è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica con orario limitato di giorno.

Roma, 16 agosto 1925.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del termine del concorso a 21 posti di vicesegretario nel ruolo amministrativo del personale centrale del Ministero dell'economia nazionale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1925, registrato alla Corte dei conti il 20 detto, registro 4, foglio 113, col quale è stato bandito un concorso per esami a 21 posti di vicesegretario (grado 11°, gruppo *A*), vacanti nel ruolo amministrativo del personale centrale;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1925, registrato alla Corte dei conti il 16 detto, registro 4, foglio 269, col quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e la data di inizio degli esami sono stati prorogati rispettivamente al 31 luglio e 17 agosto 1925;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto e la data di inizio degli esami scritti sono rispettivamente prorogati al 15 dicembre 1925 e 7 gennaio 1926.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.